

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
49/2024/R/EEL

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE

*ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DEL
SERVIZIO E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE
DEL SERVIZIO*

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
22 febbraio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel finalizzato alla revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese e del disegno d'asta per l'assegnazione dello stesso.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il 8 marzo 2024.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercati Retail Elettrici e Gas
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290/608
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

INDICE

1	INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2	ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL STG PER LE PICCOLE IMPRESE	9
	<i>CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</i>	9
3	ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL STG PER LE PICCOLE IMPRESE	12
	<i>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI</i>	12
	<i>INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI</i>	15
	<i>AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG PER LE PICCOLE IMPRESE</i>	17
	<i>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI</i>	22
	<i>PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO</i>	24
4	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	26

1 INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel, volto a definire gli interventi propedeutici all’individuazione dei nuovi esercenti il servizio a tutele gradualali per le piccole imprese (di seguito: STG o STG per le piccole imprese) che dovranno essere operativi a partire dal 1 luglio 2024.
- 1.2 Il STG per le piccole imprese è stato istituito dalla legge 124/17 (di seguito anche: legge concorrenza) per garantire la continuità della fornitura a quei clienti di energia senza un contratto di somministrazione a condizioni di libero mercato, all’indomani della rimozione del servizio di maggior tutela.
- 1.3 La citata legge concorrenza ha infatti disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dai clienti di maggiori dimensioni -ossia, piccole imprese e microimprese per cui il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023- per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio cesserà a partire da luglio 2024.
- 1.4 In tale prospettiva, il legislatore ha anche previsto specifici adempimenti propedeutici alle predette scadenze, demandando, in particolare:
 - a) all’Autorità di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo, in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele gradualali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti (art. 1, comma 60, della legge 124/17);
 - b) all’allora Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE), di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis, della legge 124/17).

- 1.5 In attuazione delle predette disposizioni normative, è stata quindi pubblicata la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) che ha stabilito:
- a. l'ambito di applicazione del STG per le piccole imprese che include: (1) le piccole imprese che rispettano i requisiti dimensionali della direttiva (UE) 2019/944¹ purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione; (2) le microimprese² titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime* in esito alle predette procedure;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali.
- 1.6 Più in dettaglio, la citata deliberazione 491/2020/R/eel ha previsto:
- ✓ con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio (paragrafo 1.5, *sub b.*), che al cliente fossero applicate condizioni contrattuali in linea con quelle della disciplina delle offerte PLACET e fosse fornito:
 - i. durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, dall'esercente la maggior tutela che già lo serviva, con condizioni economiche analoghe a quelle della maggior tutela, fatta eccezione per la componente a copertura dei costi di approvvigionamento, determinata sulla base dei valori consuntivi mensili del PUN (c.d. PUN *ex post*);
 - ii. durante il periodo di *assegnazione a regime*, dagli esercenti selezionati tramite asta, con condizioni economiche che, per la parte relativa all'approvvigionamento di energia continuano ad essere basate sui valori consuntivi del PUN ma che comprendono, in luogo della componente di commercializzazione applicata nel periodo di *assegnazione provvisoria*, una componente fissata in base ai prezzi di aggiudicazione della gara, pur mantenendo l'unicità del prezzo a livello nazionale;
 - ✓ con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio (paragrafo 1.5, *sub c.*), è stato previsto il ricorso a un meccanismo d'asta a doppio turno.
- 1.7 Inoltre, la deliberazione 491/2020/R/eel ha stabilito che il STG per le piccole imprese sia erogato dai relativi esercenti per un periodo di tre anni, intercorrente

¹ Si tratta delle imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

² Si tratta delle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024, al termine del quale il servizio sarà assegnato, in esito a nuove aste, agli operatori in tal modo identificati.

- 1.8 In vista delle prossime procedure concorsuali per l'affidamento del servizio per il nuovo periodo di assegnazione, con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende quindi rivedere taluni aspetti puntuali delle attuali condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese nonché il disegno d'asta, confermando invece l'impianto regolatorio generale definito con la deliberazione 491/2020/R/eel (richiamato ai precedenti punti).
- 1.9 Gli orientamenti in questa sede prospettati muovono infatti dall'esigenza di affinare l'attuale regolazione del servizio in questione nonché le regole di affidamento dello stesso in concomitanza con l'evoluzione del STG per le piccole imprese in servizio "residuale", connotato da una platea di clienti finali sempre più ridotta³, a differenza del primo periodo di assegnazione (che volge ormai a termine), durante il quale era invece preminente la finalità di promuovere una transizione graduale del cliente da un regime di tutela di prezzo al nuovo servizio in cui questo tipo di tutela è venuta meno.
- 1.10 Alla luce di quanto sopra, il presente documento di consultazione è così strutturato:
 - a. il capitolo 2 prospetta gli orientamenti relativi a modifiche puntuali della regolazione inerente alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese;
 - b. il capitolo 3 riporta gli orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del servizio in questione;
 - c. il capitolo 4 riporta gli orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati.

³ Alla data di gennaio 2024, risultano serviti nel STG per le piccole imprese poco meno di 94 mila POD, a fronte dei circa 200 mila POD del 1 luglio 2021.

2 ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL STG PER LE PICCOLE IMPRESE

- 2.1 Di seguito sono illustrati gli aspetti dell'attuale regolazione del STG per le piccole imprese che si intende rivedere a partire dal prossimo periodo di assegnazione.
- 2.2 È orientamento dell'Autorità confermare gli ulteriori aspetti che regolano le condizioni di erogazione del servizio di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel, con riferimento a:
- a. le condizioni di accesso al servizio da parte dei soli clienti finali che non risultino titolari di un contratto a condizioni di libero mercato;
 - b. l'attribuzione agli esercenti sia della funzione di approvvigionamento (anche per il tramite di una società dello stesso gruppo societario) sia di quella di commercializzazione;
 - c. l'applicazione al cliente di condizioni contrattuali analoghe a quelle delle offerte PLACET.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 2.3 Come anticipato in premessa al punto 1.6, *sub. ii*, la deliberazione 491/2020/R/eel prevede, per il periodo di assegnazione a regime, l'applicazione, ai clienti finali riforniti nel STG per le piccole imprese, dei seguenti corrispettivi:
- i. **C_{EL} (corrispettivo energia elettrica)**, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso, determinato sulla base del valore consuntivo (prezzo *ex post*) della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese e corretta per le perdite di rete;
 - ii. **C_{DISP} (corrispettivo di dispacciamento)**, determinato come somma dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento nonché per il mercato della capacità, corretti per le perdite di rete, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento e del corrispettivo di aggregazione misure;
 - iii. **C_{SB} (corrispettivo di sbilanciamento base)**, definito dall'Autorità e atto a garantire una copertura di una quota minima dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente;
 - iv. **C_{COM} (corrispettivo di commercializzazione)**, determinato dall'Autorità e atto alla copertura di una quota minima dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente;

- v. **parametro α** , atto alla copertura dei costi non già coperti dagli altri corrispettivi e pari alla media dei prezzi offerti in sede d'asta (parametri β) ponderata rispetto ai volumi delle aree territoriali di assegnazione del servizio⁴;
 - vi. **C_{PSTG} (corrispettivo perequazione servizio a tutele gradual)** a copertura dei saldi di perequazione derivanti dalle modalità di determinazione del parametro α di cui al successivo paragrafo 2.5;
 - vii. **C_{CM} (corrispettivo compensazione morosità)**, a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili.
- 2.4 A partire dal prossimo periodo di erogazione del servizio, l'Autorità è intenzionata a confermare integralmente la struttura dei corrispettivi di cui al precedente punto e le modalità di determinazione degli stessi, fatta eccezione per il parametro α , in relazione al quale si ritiene opportuno ipotizzare una differenziazione a livello territoriale, dopo un primo periodo di applicazione, successivo all'attivazione del STG, in funzione del prezzo di aggiudicazione risultante in ciascuna area, per analogia con l'attuale regolazione di altri servizi di ultima istanza di energia elettrica (salvaguardia) e del gas (FUI).
- 2.5 Più in dettaglio, si intende prevedere l'applicazione al cliente finale:
- i. per i primi tre mesi, decorrenti dal 1 luglio 2024 o dall'attivazione del servizio (se successiva), di un prezzo unico, indifferenziato al livello territoriale, definito a partire dalla media, ponderata rispetto ai volumi delle aree di assegnazione, dei parametri β determinatisi in esito alle procedure concorsuali (parametro α); tale determinazione sarebbe effettuata dall'Autorità e rivista, su base annuale, in funzione dei volumi del STG delle diverse aree;
 - ii. a partire dal quarto mese di erogazione della fornitura, sarebbe invece applicato il prezzo di aggiudicazione determinatosi in ciascuna area territoriale in esito alle procedure concorsuali (parametro β).
- 2.6 La prospettata differenziazione territoriale avrebbe la finalità di trasferire ai clienti riforniti nel STG per le piccole imprese il segnale di prezzo correlato al costo di erogazione del servizio nell'area in cui è ubicato il cliente. Ciò potrebbe altresì contribuire a promuovere il passaggio dei clienti al mercato libero dopo un primo periodo iniziale, in coerenza con la natura stessa di un servizio di ultima istanza, quale dovrebbe essere il STG per le piccole imprese, in cui ciascun cliente dovrebbe restare il tempo strettamente necessario a trovare un fornitore sul libero mercato. Si ritiene infatti che la platea di piccole imprese cui è destinato il servizio in questione, abbia una maggiore capacità, rispetto ai clienti di minori dimensioni, di reagire ai

⁴ Nell'ipotesi di accesso del cliente al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore, il parametro α assume valore pari a zero con riferimento ai prelievi effettuati dal cliente fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio.

segnali di prezzo e di ricorrere al mercato libero a fronte di offerte più vantaggiose e che più si attagliano alle proprie esigenze.

- 2.7 In ragione delle modalità di applicazione dei parametri α e β , prospettate ai precedenti paragrafi, ciascun esercente il STG per le piccole imprese sarebbe compensato, attraverso il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 38 del TIV, del differenziale tra il livello del parametro α , applicato per i primi tre mesi di erogazione del servizio e il valore del parametro β da questi offerto nell'ambito della procedura concorsuale. Analoga compensazione sarebbe riconosciuta all'esercente anche nei casi in cui il parametro α assuma valore pari zero, ossia nell'ipotesi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato.
- 2.8 Inoltre, sempre ai fini della remunerazione degli esercenti il STG per le piccole imprese, l'Autorità è orientata a confermare l'applicazione dell'attuale meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili, a condizione che l'esercente abbia messo in atto comportamenti efficienti ai fini della riscossione dei crediti così da responsabilizzare l'assegnatario del servizio a ridurre l'insoluto e quindi, in ultima analisi, i costi per il sistema.

- Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente)? Motivare la risposta.*
- Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta.*

3 ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL STG PER LE PICCOLE IMPRESE

- 3.1 Il presente capitolo prospetta gli interventi di revisione di alcuni aspetti dell'attuale regolazione delle modalità di assegnazione del STG per le piccole imprese nell'ottica di adattarle al mutato contesto entro cui si svolgeranno le prossime procedure concorsuali, caratterizzate da un numero di clienti ormai piuttosto contenuto, pari a poco meno di 94 mila, rispetto a quello delle aste svoltesi nel 2021 (in cui erano presenti circa 200 mila punti di prelievo).
- 3.2 Gli orientamenti illustrati riguardano, in particolare:
- a) i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
 - b) le informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali;
 - c) le aree territoriali per l'erogazione del servizio;
 - d) i criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali;
 - e) la durata del periodo di assegnazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE

- 3.3 L'insieme dei requisiti che le società devono possedere per poter partecipare alle procedure concorsuali per l'assegnazione dei servizi di ultima istanza deve, da un lato, permettere di selezionare operatori affidabili, in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico e, dall'altro, promuovere la partecipazione e la concorrenzialità delle gare stesse.
- 3.4 In continuità con l'attuale regolazione, si intende quindi subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali alla dimostrazione del possesso, da parte dei partecipanti, dei requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel, ancorché con alcune revisioni volte ad allineare i predetti requisiti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
- 3.5 In particolare, si intende, innanzitutto, limitare la partecipazione alle procedure concorsuali a quelle imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: elenco venditori di energia elettrica). Conseguentemente, alcuni dei requisiti di ammissione previsti per la precedente asta e che risultano coincidenti con quelli successivamente disposti dal predetto decreto ai fini dell'iscrizione all'elenco, non saranno più verificati in sede di procedure concorsuali, in quanto già soddisfatti.

- 3.6 Per quanto concerne i **requisiti di solidità economico-finanziaria**, è intenzione dell’Autorità confermare integralmente quanto già previsto dall’attuale regolazione del STG per le piccole imprese, fatta eccezione per:
- i. il requisito di puntualità di pagamento nei confronti di Terna, che si intende allineare a quello previsto per l’omologo servizio destinato alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, prevedendo, a tal fine, che possa essere soddisfatto dalle imprese che:
 - a. non abbiano avuto un valore pari a 1 dell’indice di onorabilità I_0 di cui al Regolamento di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell’utente del dispacciamento – per più di una volta nell’anno precedente quello di svolgimento delle procedure concorsuali; ovvero, in alternativa,
 - b. pur essendosi trovate nella situazione *sub a)*, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
 - ii. l’obbligo dei partecipanti di avere un capitale sociale interamente versato almeno pari a 100.000 euro, che si intende rimuovere in quanto già previsto per l’ammissione all’elenco venditori di energia elettrica.
- 3.7 Le verifiche sui requisiti di puntualità verso Terna e le imprese di distribuzione saranno effettuate con riferimento all’anno precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali, ossia, rispetto all’anno 2023.
- 3.8 Per quanto concerne i **requisiti gestionali**, si intendono eliminare, rispetto alle precedenti procedure concorsuali, i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio nonché quelli di adeguatezza delle forme societarie, di cui all’Allegato C della deliberazione 491/2020/R/eel, in quanto già soddisfatti dagli operatori che risulteranno iscritti all’elenco venditori di energia elettrica.
- 3.9 Infine, con riferimento ai **requisiti di natura operativa**, si intende confermare l’ammissione alle procedure concorsuali sia delle imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all’ingrosso sia di quelle che lo abbiano fatto nell’anno precedente quello di svolgimento delle procedure concorsuali per il tramite di una società del medesimo gruppo societario, a condizione che l’impresa operante sui mercati all’ingrosso rispetti i predetti requisiti attinenti alla puntualità di pagamento verso i gestori di rete e al divieto di aver subito risoluzioni contrattuali per inadempimento.
- 3.10 Di converso, pur confermando la soglia numerica minima di clienti serviti (pari a 50.000) che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere alle prossime procedure concorsuali, si intende rivedere il criterio di determinazione di tale soglia per allinearla a quello definito per le più recenti aste dell’omologo servizio destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili.

- 3.11 A tal fine, si intende prevedere che possano partecipare alle gare sia quelle imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, abbiano servito almeno 50.000 punti di prelievo di energia elettrica nella titolarità di clienti finali domestici e/o non domestici connessi in BT (in continuità con quanto disposto dalla deliberazione 491/2020/R/eel) ma anche, in alternativa, le imprese che, alla medesima data, abbiano rifornito almeno 50.000 PDR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc.
- 3.12 Inoltre, si intende confermare l'obbligo in capo ai futuri esercenti, previsto dalla deliberazione 491/2020/R/eel, di rispettare i predetti requisiti⁵ per tutto il periodo di assegnazione del servizio nonché le cause di decadenza dall'incarico ivi previste in caso di accertato e perdurante inadempimento a tali requisiti⁶.
- 3.13 Per ultimo, è orientamento dell'Autorità confermare gli importi e le modalità di versamento delle garanzie bancarie da parte dei partecipanti ai fini rispettivamente dell'ammissione all'asta e dell'assegnazione definitiva del STG per le piccole imprese nonché le cause di escussione delle stesse, previste dalla attuale regolazione⁷.

- Q3. Si condividono le modifiche ipotizzate in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, indicare i motivi e precisare il/i requisito/i cui si fa riferimento. Si ritiene opportuno che vengano modificati altri requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, per i quali viene ipotizzata la conferma? Quali e perché?*
- Q4. Si concorda con la modifica alle modalità di determinazione della soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

⁵ Resta inteso che in esito all'assegnazione del servizio il requisito relativo al numero minimo di clienti serviti non dovrà essere rispettato dall'esercente dal momento che assume rilievo ai soli fini dell'assegnazione del STG.

⁶ Cfr. art. 9 dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel.

⁷ Cfr. art. 8 dell'Allegato C alla deliberazione 491/2022/R/eel.

INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

- 3.14 Al fine di permettere ai partecipanti alle prossime procedure concorsuali di formulare la propria offerta economica, riducendo quanto più possibile l'asimmetria informativa tra chi ha già erogato il servizio in parola in una data area e chi prenderà parte alle procedure in argomento, l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti una serie di informazioni riguardanti sia la "dimensione storica" del servizio erogato (in termini di numero di POD e relativi volumi annui), sia il potenziale livello di rischiosità di detto servizio, in termini di morosità.
- 3.15 In particolare, con riferimento alla composizione e alle caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, si intende fornire le seguenti informazioni (aggiornate a una data quanto più prossima a quella di svolgimento delle gare), distintamente per ciascuna Regione e per il Comune di Milano, nella disponibilità del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII):
- a) numero totale di punti di prelievo serviti nel STG per le piccole imprese ed energia elettrica prelevata per ciascun mese del periodo di assegnazione del servizio (cioè da luglio 2021 all'ultimo mese disponibile prima della messa a disposizione), distinti per:
 - i. clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
 - ii. classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità: (i) $P \leq 15\text{kW}$; (ii) $15\text{kW} < P \leq 30\text{kW}$; (iii) $30\text{kW} < P \leq 42\text{kW}$; (iv) $42\text{kW} < P \leq 50\text{kW}$; (v) $P > 50\text{kW}$;
 - iii. tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
 - b) la percentuale rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
 - c) il prelievo medio, per ciascun mese e ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, non soggetti a trattamento orario, relativo agli ultimi 12 mesi disponibili;
 - d) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, con trattamento orario, relativo agli ultimi 12 mesi disponibili;
 - e) la migliore stima del numero di punti di prelievo che saranno serviti nel STG per le piccole imprese nel mese antecedente a quello in cui avrà inizio il nuovo periodo di assegnazione del servizio.
- 3.16 In aggiunta a quanto sopra, per permettere ai potenziali partecipanti di stimare il livello di morosità associato a ciascuna area territoriale, si intendono altresì fornire le seguenti informazioni, anch'esse distinte con la stessa granularità territoriale di cui al precedente paragrafo 3.15:

- a) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all'ultimo mese del 2024 per cui il dato risulta disponibile;
- b) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera a);
- c) con riferimento all'ultimo mese del 2024 per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- d) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti nel STG per le piccole imprese, anche non continuativamente, durante il periodo di assegnazione del servizio, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- e) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere c) e d), con riferimento all'ultimo mese del 2024 per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:
 - i. l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base al periodo di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti ai mesi del 2024 per cui questi risultino disponibili e a ciascuno dei due anni precedenti;
 - ii. il fatturato di competenza di ciascuno degli anni/mesi per cui l'informazione di cui al punto i) è disponibile;
- f) sulla base degli ultimi dati disponibili nel 2024, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione dei precedenti 12 mesi;
- g) il numero totale di punti di prelievo serviti nel STG per le piccole imprese per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata imputabile al periodo di riferimento, per gli anni dal 2021 al 2023 incluso.

3.17 Poiché le informazioni di cui al precedente paragrafo 3.16 sono nella disponibilità degli attuali esercenti il STG per le piccole imprese, questi ultimi saranno tenuti a trasferirli ad Acquirente Unico, con le modalità definite da quest'ultimo, orientativamente alla fine del mese di aprile 2024.

<p><i>Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?</i></p>
<p><i>Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?</i></p>

AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG PER LE PICCOLE IMPRESE

- 3.18 Come già in occasione delle precedenti procedure concorsuali, l'Autorità è chiamata a individuare le aree geografiche per l'erogazione del servizio da parte degli esercenti che saranno individuati in occasione delle prossime procedure concorsuali.
- 3.19 Le aree di seguito prospettate sono qui identificate sulla base del numero di punti di prelievo riforniti nel STG per le piccole imprese a gennaio 2024 pari a circa 94 mila. Resta inteso che il numero di clienti finali che saranno effettivamente interessati dal servizio in esito alle procedure concorsuali potrebbe essere diverso, tuttavia, si ritiene che, a fronte di simile fenomeno, le caratteristiche delle aree (in termini di distribuzione dei punti di prelievo) di seguito ipotizzate non cambino in maniera significativa. Quanto al livello di morosità ipotizzato⁸ e associato alle aree di seguito prefigurate, anche questo potrebbe verosimilmente subire delle variazioni. Tuttavia, come già precisato al precedente paragrafo, i partecipanti alle procedure concorsuali riceveranno informazioni – anche relative alla morosità – quanto più aggiornate e puntuali, a ridosso della gara.
- 3.20 Con riferimento alla composizione delle aree prefigurate, sono stati seguiti criteri identificativi analoghi a quelli adottati in occasione delle precedenti procedure concorsuali, con l'obiettivo di individuare aree, per quanto possibile, omogenee tra loro, in termini dimensionali e di morosità media dei punti ivi ubicati, seppure con il vincolo di aggregare, nella medesima area, regioni caratterizzate da livelli di morosità relativa non troppo distanti tra loro. Ciò al fine di promuovere la partecipazione alle gare anche in aree in cui siano presenti regioni connotate da un maggiore profilo di rischiosità del servizio in considerazione del livello di morosità riscontrato.
- 3.21 Alla luce di quanto sopra, si è proceduto, in primo luogo, a ridurre il numero di aree territoriali, portandolo a 7, rispetto alle attuali 9, in ragione dell'avvenuta contrazione del numero di punti di prelievo attualmente riforniti nel STG per le piccole imprese rispetto a quello originario (pari a circa 200 mila) sulla base del quale erano state individuate le attuali aree territoriali. Simile scelta risponde all'esigenza di non ridurre eccessivamente la dimensione di ciascuna area (mediamente costituita da circa 13 mila POD) così da permettere al nuovo esercente la copertura dei costi di erogazione del servizio e stimolare la partecipazione all'asta.
- 3.22 Inoltre, nell'intento di ottenere aree, per quanto possibile, omogenee tra loro, ancorché nel rispetto del vincolo di cui al paragrafo 3.20 e tenendo conto della consistenza numerica (in termini di clienti serviti nel STG) nelle singole regioni,

⁸ Il livello di morosità è calcolato sulla base dei dati forniti dagli attuali esercenti il STG piccole imprese, forniti all'Autorità nell'ambito di una specifica raccolta dati.

sono state identificate due configurazioni di aree alternative, A e B, caratterizzate da un differente grado di omogeneità raggiunto rispettivamente in termini di volumi di energia elettrica fornita e di morosità media.

- 3.23 In particolare, la configurazione A è caratterizzata da aree territoriali più simili tra loro in termini di volumi di energia elettrica fornita ma con un maggiore differenziale in termini di morosità tra aree, segnatamente tra quelle del centro-nord e quelle del centro-sud.
- 3.24 Di converso, la configurazione B ancorché sia ancora costituita da aree connotate da un diverso livello di *unpaid ratio* riduce il differenziale tra aree, in termini di morosità media, rispetto alla precedente configurazione A, a scapito però di una minore omogeneità in termini di volumi di energia elettrica fornita.
- 3.25 Di seguito si riporta la Tabella 1 in cui sono rappresentate le informazioni relative alla composizione delle aree attuali e le Tabelle 2 e 3 in cui sono riportate le prospettate aree territoriali corrispondenti alle configurazioni A e B.
- 3.26 In particolare, per ciascuna area, oltre ai dati relativi al numero di punti di prelievo ed energia annua prelevata dai clienti serviti in STG, rilevati al 1 gennaio 2024, le tabelle sottostanti riportano le informazioni relative a:
- il numero di punti di prelievo aventi diritto al STG rilevati al 1 gennaio 2024 pari alla somma dei clienti BT altri usi con potenza superiore a 15 kW forniti sul mercato libero e ai clienti serviti nel STG;
 - l'energia annua (in MWh) prelevata dai punti di prelievo *sub a*);
 - Unpaid ratio* (UR) complessivo (dei clienti disalimentabili e non disalimentabili) calcolato sulla base dei dati rilevati dagli esercenti il STG nel mese di maggio 2023 con riferimento al fatturato dell'anno 2022.

Tabella 1: Aree STG per le piccole imprese periodo 2021-2024

Area periodo 2021-2024	Regione/Comune	Numero POD serviti in STG al 1 gennaio 2024	Energia annua prelevata dai clienti STG al 1 gennaio 2024 MWh	UR complessivo clienti disalimentabili e non disalimentabili
1	Puglia	5.644	96.171	17,5%
1	Toscana	6.572	126.855	9,8%
2	Lazio	9.334	176.453	26,1%
3	Lombardia senza il Comune di	14.000	250.934	7,2%
4	Emilia Romagna	8.035	132.250	6,5%
4	Piemonte	7.242	116.081	7,8%
5	Comune di Milano	2.680	68.291	6,3%
5	Friuli Venezia Giulia	2.103	34.585	6,5%
5	Valle D'Aosta	185	309	11,0%
6	Liguria	3.027	40.840	10,9%
6	Trentino Alto Adige	1.135	11.709	4,4%
6	Veneto	7.949	131.830	6,3%
7	Campania	6.847	142.836	35,0%
7	Marche	2.014	27.809	13,5%
8	Abruzzo	1.813	24.682	16,1%
8	Basilicata	1.072	15.562	31,0%
8	Calabria	4.322	63.016	51,7%
8	Molise	781	9.687	27,4%
8	Umbria	1.193	16.239	13,1%
9	Sardegna	3.450	53.683	20,9%
9	Sicilia	4.411	79.279	26,3%
	Totale	93.809	1.619.102	

Fonte dati:

UR: Elaborazioni dell'Autorità su dati riferiti alla raccolta dati "Richiesta dati sui costi di erogazione del Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese"

Altri dati: Elaborazioni dell'Autorità su dati del SII

Tabella 2: Configurazione A periodo 2024-2027

Area periodo 2024-2027 Proposta A	Regione/Comune	Numero POD serviti in STG al 1 gennaio 2024	Energia annua prelevata dai clienti STG al 1 gennaio 2024 MWh	N.POD potenziali al 1 gennaio 2024	Energia Potenziale annua al 1 gennaio 2024 MWh	UR complessivo clienti disalimentabili e non disalimentabili
1	Puglia, Toscana	12.216	223.026	145.576	6.529.599	13,8%
2	Lazio, Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta,	11.622	211.348	107.553	5.271.863	23,4%
3	Lombardia senza il Comune di Milano	14.000	250.934	180.770	9.625.544	7,2%
4	Emilia Romagna, Piemonte	15.277	248.331	194.229	9.133.309	7,1%
5	Comune di Milano, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto	14.791	252.670	210.286	9.920.003	6,8%
6	Campania, Marche, Sardegna	12.311	224.328	118.888	5.391.102	28,5%
7	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Umbria, Sicilia	13.592	208.465	139.443	5.986.958	31,8%
	Totale	93.809	1.619.102	1.096.745	51.858.379	

Fonte dati:

UR: Elaborazioni dell'Autorità su dati riferiti alla raccolta dati "Richiesta dati sui costi di erogazione del Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese"

Altri dati: Elaborazioni dell'Autorità su dati del SII

Tabella 3: Configurazione B periodo 2024-2027

Area periodo 2024-2027 Proposta B	Regione/Comune	Numero POD serviti in STG al 1 gennaio 2024	Energia annua prelevata dai clienti STG al 1 gennaio 2024 MWh	N.POD potenziali al 1 gennaio 2024	Energia Potenziale annua al 1 gennaio 2024 MWh	UR complessivo clienti disalimentabili e non disalimentabili
1	Toscana, Calabria	10.894	189.871	109.873	4.755.138	25,6%
2	Lazio, Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta	11.622	211.348	107.553	5.271.863	23,4%
3	Lombardia senza il Comune di Milano	14.000	250.934	180.770	9.625.544	7,2%
4	Emilia Romagna, Piemonte	15.277	248.331	194.229	9.133.309	7,1%
5	Comune di Milano, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto	14.791	252.670	210.286	9.920.003	6,8%
6	Campania, Marche, Sardegna	12.311	224.328	118.888	5.391.102	28,5%
7	Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria, Sicilia	14.914	241.620	175.146	7.761.419	21,1%
	Totale	93.809	1.619.102	1.096.745	51.858.379	

Fonte dati:

UR: Elaborazioni dell'Autorità su dati riferiti alla raccolta dati "Richiesta dati sui costi di erogazione del Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese"

Altri dati: Elaborazioni dell'Autorità su dati del SII

Q7. *Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta*

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- 3.27 L’Autorità intende definire le regole di aggiudicazione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per le piccole imprese in modo che tali procedure siano il più possibile concorrenziali, a beneficio del prezzo pagato dai clienti finali, promuovendo la più ampia partecipazione da parte degli operatori.
- 3.28 A tal fine si intende rivedere il modello d’asta da adottare per le prossime procedure concorsuali alla luce delle strategie d’offerta emerse in occasione della precedente asta e in considerazione del numero piuttosto contenuto di punti di prelievo che saranno oggetto d’asta.
- 3.29 Al riguardo, giova rammentare che, in occasione delle precedenti procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per le piccole imprese, l’Autorità aveva adottato un meccanismo d’asta a doppio turno, con aggiudicazione dell’area all’operatore che, al secondo turno aveva offerto il prezzo più basso, entro i limiti di un *cap* (non noto *ex-ante*) e di un *floor* (noto preventivamente), definiti entrambi dall’Autorità.
- 3.30 La scelta di simile meccanismo muoveva dall’esigenza di favorire il cd. *price discovery* (ossia, l’acquisizione progressiva, durante il processo di gara, delle informazioni utili alla formulazione dell’offerta economica) in modo tale da mitigare, per quanto possibile, il vantaggio informativo di alcuni dei partecipanti (tipicamente gli esercenti la maggior tutela che già disponevano di informazioni puntuali sui punti di prelievo delle aree che stavano rifornendo). Simile modello d’asta, proprio perché favorisce una maggiore trasparenza, è tuttavia più esposto al rischio di comportamenti di collusione tacita tra partecipanti, ancor più nel caso di una limitata partecipazione alle aste.
- 3.31 Nonostante il meccanismo in questione abbia fatto emergere prezzi di aggiudicazione delle aree territoriali vantaggiosi⁹ per i clienti finali, in prospettiva delle prossime procedure concorsuali, si ritiene opportuno ricorrere a un meccanismo d’asta a turno singolo in busta chiusa (*sealed bid*), simultanea per tutte le aree territoriali.

⁹ Nella maggior parte dei casi (ad es. per utenti con prelievo annuo di o inferiore a 25.000/30.000 kWh), i prezzi di aggiudicazione sono risultati più convenienti rispetto alla componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV) del servizio di maggior tutela *pro tempore* vigente per questa categoria di clienti. Per ulteriori dettagli cfr. rapporto 410/2021/I/eel.

- 3.32 Ciò in quanto il prospettato modello d'asta a turno unico, ancorché non permetta il *price discovery* -circostanza che tuttavia non sembra avere avuto ricadute negative sugli esiti delle più recenti aste relative ai clienti domestici non vulnerabili- avrebbe il vantaggio di ridurre il rischio di fenomeni di collusione tacita tra i partecipanti, dal momento che tale modello d'asta non permette agli operatori di scambiarsi segnali (*signalling*) tra un turno e l'altro. Quest'ultimo vantaggio appare essere rilevante nelle presenti circostanze, in considerazione del minor numero di clienti coinvolti nell'asta rispetto al 2021, circostanza che potrebbe rendere le procedure in questione di minore interesse per gli operatori, riducendo il numero dei partecipanti.
- 3.33 Nell'ambito del meccanismo qui prospettato, ogni partecipante sarà tenuto a formulare la propria offerta economica (parametro β , espresso in €/MWh) per ciascuna area in cui intende competere, indicando parimenti il numero massimo di aree che è disposto a servire in caso di aggiudicazione.
- 3.34 L'asta si concluderebbe con l'aggiudicazione di ciascuna area al soggetto che ha formulato il prezzo più basso (c.d. *price as bid*) in relazione all'area territoriale per cui questo compete, entro il limite del numero massimo di aree che il partecipante ha dichiarato di voler servire. Qualora un partecipante offra il minor prezzo per un numero di aree territoriali superiore a quello che ha dichiarato essere disposto a servire, Acquirente unico identifica le aree da assegnare al singolo partecipante sulla base del valore del parametro β offerto dai singoli partecipanti che minimizza il prezzo complessivo di erogazione del servizio.
- 3.35 Nel caso in cui vi siano più combinazioni di aree assegnabili a uno o più partecipanti che diano il medesimo risultato in termini di prezzo minimo di erogazione del servizio, l'aggiudicazione è disposta mediante sorteggio telematico.
- 3.36 Inoltre, in continuità con le precedenti procedure concorsuali, si intende prevedere l'applicazione di un tetto massimo (*cap*) al prezzo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità, sulla base dei costi di un operatore efficiente, ma non rivelato preventivamente ai partecipanti. Di converso, anche alla luce dell'esperienza derivante dalle aste già svolte, non si prevede più il ricorso al *floor*.
- 3.37 Si ritiene inoltre opportuno non prevedere più un limite massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo operatore, dal momento che, anche nell'ipotesi improbabile in cui un solo partecipante si aggiudichi tutte le aree territoriali, il numero di clienti acquisiti sarebbe così esiguo (pari a circa 1,7% del totale dei clienti BT altri usi di energia elettrica) da non incidere sulla struttura di mercato post-asta. Peraltro, se anche tutti gli attuali clienti in STG per le piccole imprese venissero acquisiti da un unico esercente, quest'ultimo al più si troverebbe a triplicare il numero dei POD/PDR forniti (si ricorda, infatti, che uno dei vincoli per l'ammissione alle procedure concorsuali riguarda proprio la soglia minima di

50.000 clienti forniti). Quanto proposto dovrebbe comportare un beneficio per i clienti finali riforniti nel STG per le piccole imprese in quanto, senza il limite massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo operatore, le aree sarebbero assegnate sulla base del prezzo più basso emerso in sede d'asta, senza ulteriori vincoli che possano condizionare l'esito.

- 3.38 Per ultimo, qualora al termine dell'asta sopra descritta una o più aree rimangano non aggiudicate, si ricorrerebbe, in continuità con l'attuale regolazione, a un'asta di riparazione, anch'essa a turno unico, in busta chiusa, con aggiudicazione dell'area al prezzo più basso, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali, in cui troverebbe applicazione lo stesso livello di *cap* al prezzo massimo dell'asta principale.

- Q8. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?*
- Q9. Si condivide l'orientamento di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante? Se no, per quali motivi?*
- Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di *cap* al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?*
- Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.*

PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

- 3.39 Con riferimento al prossimo periodo di assegnazione del servizio, in ossequio a quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023, secondo cui, a partire dal 1 aprile 2027, il STG assolverà alla sola funzione di servizio di ultima istanza per tutti i clienti di piccola dimensione (art. 3, comma 1), l'Autorità intende prevedere una durata leggermente inferiore a tre anni.
- 3.40 In particolare, il secondo periodo di erogazione del STG per le piccole imprese si concluderebbe il 31 marzo 2027, contestualmente al termine del primo periodo di erogazione dell'omologo servizio destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili. In tal modo i predetti tre servizi si potranno riunire in un unico servizio di ultima istanza a partire dal 1 aprile 2027, ancorché valutando (previo opportuno e specifico procedimento) possibili differenziazioni, sotto il profilo delle condizioni di erogazione applicabili alle varie tipologie di clienti, in ragione delle diverse caratteristiche degli stessi.

- 3.41 Come già previsto nel caso del STG per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili, diversamente da quanto previsto in sede di prima applicazione, si prevede che anche nel caso del STG per le piccole imprese gli esercenti potranno formulare, ai clienti che saranno ancora riforniti nel servizio in prossimità del suo termine, la propria offerta di mercato libero più favorevole (come previsto dal art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2023), cui i clienti aderiranno per silenzio assenso, in assenza di scelta, alla fine del periodo di assegnazione.
- 3.42 Per le finalità di cui al punto 3.41, con successivo provvedimento verranno definite le tempistiche e le modalità per la formulazione della predetta offerta, in coerenza con quelle che troveranno applicazione per l'omologo servizio destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, contemperando la duplice esigenza, da un lato, di non formulare ai clienti offerte con condizioni economiche troppo risalenti nel tempo rispetto al momento in cui queste troveranno effettiva applicazione e, dall'altro, di fornire preventivamente, ai partecipanti alle successive procedure concorsuali, con congruo anticipo, una stima realistica del numero di punti di prelievo da rifornire nel servizio, informazione in assenza della quale sarebbe difficile per gli operatori formulare la propria offerta economica in sede d'asta.
- 3.43 In considerazione del predetto passaggio dei clienti ancora riforniti nel STG al mercato libero che comporterà, di fatto, uno svuotamento di detto servizio, in occasione delle prossime procedure concorsuali occorrerà rivedere le modalità di affidamento del servizio rispetto a quelle in questa sede prospettate per tenere conto di simile circostanza, del tutto inedita rispetto alle ordinarie modalità di assegnazione dei servizi di ultima istanza.

Q12. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?

Q13. Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta.

4 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 4.1 Al fine di permettere lo svolgimento di tutte le attività prodromiche all'identificazione dei nuovi esercenti il STG per le piccole imprese che dovranno essere operativi a partire dal 1 luglio 2024, l'Autorità intende prevedere che Acquirente Unico pubblichi sia il Regolamento di gara sia i moduli per l'acquisizione delle informazioni pre-gara di cui al punto 3.16 da parte degli esercenti il STG uscenti, non oltre la prima metà del mese di aprile, così da accordare loro fino alla fine di tale mese per il relativo invio.
- 4.2 Le aste si svolgerebbero nella seconda metà del mese di maggio in modo da lasciare ai partecipanti alle procedure concorsuali poco più di due settimane per l'analisi delle informazioni pre-gara, prima della formulazione delle proprie offerte.
- 4.3 Gli esiti delle procedure concorsuali sarebbero pubblicati da Acquirente Unico nella prima metà di giugno così da permettere lo svolgimento delle attività necessarie a consentire l'operatività dei nuovi esercenti il STG per le piccole imprese, a partire dal 1 luglio 2024.

Q14. Si condividono le tempistiche prospettate? Se no, per quali motivi?